

UNIVERSITA' L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Articolo 1 - Oggetto e principi

1. L'Università dell'Aquila, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, in coerenza con i principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165-2001, dispone la procedura di stabilizzazione riservata al personale precario a tempo determinato come prevista dall'art. 1 comma 519 della Legge n.296-2006 (Legge finanziaria 2007) e dalla Direttiva n.7-30.4.2007.
2. La procedura di cui al presente testo costituisce regolazione speciale in materia di reclutamento e si applica esclusivamente per il personale in possesso dei requisiti previsti dal suddetto comma 519.
3. Trattandosi di assunzione riservata, si prescinde dal principio di mobilità di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n.165-2001 e dalla regola sui trasferimenti di cui all'art. 46 del Ccnl del Comparto Università.
4. Il Direttore amministrativo emana l'Avviso per la selezione, assicurandone adeguata pubblicità. Nell'Avviso saranno indicati i posti disponibili, i requisiti, le modalità per fare la domanda, i termini, il responsabile del procedimento, il richiamo alla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
5. L'Università attua la stabilizzazione in base alle previsioni della propria programmazione triennale di personale.

Articolo 2 - Avviso di stabilizzazione

1. Al procedimento di stabilizzazione è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519, in particolare:
 - a – il personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Università dell'Aquila alla data del 1.1.2007, che, alla medesima data, abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti a t.d. presso la stessa Università;
 - b – il personale non dirigenziale non più in servizio presso l'Università dell'Aquila alla data del 1.1.2007, ma che abbia prestato servizio presso la stessa con contratto a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1.1.2007 (2002-2006);
 - c – il personale non dirigenziale che raggiunge i requisiti di cui ai punti a e b sommando periodi di servizio a t.d. prestati presso PP.AA. diverse e da ultimo presso l'Università dell'Aquila.
2. L'istanza di stabilizzazione deve essere redatta secondo gli schemi allegati all'Avviso del Direttore amministrativo. Gli aspiranti alla stabilizzazione dovranno dichiarare nella domanda di non aver presentato analoga istanza presso altra Pubblica amministrazione.

3. Il Direttore Amministrativo emana l'Avviso entro il 31 luglio 2007.
4. Con Avviso successivo il Direttore amministrativo emanerà le disposizioni di stabilizzazione per il personale non dirigenziale che abbia stipulato un contratto a tempo determinato con l'Università dell'Aquila in data anteriore al 29.9.2006 e che deve ancora maturare il requisito dei tre anni. A tal fine l'Amministrazione procederà alla proroga dei relativi contratti a tempo determinato fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato, in deroga alle usuali procedure come previsto dal comma 519 della Legge n.296.

Articolo 3 - Regole di stabilizzazione

1. All'espletamento delle procedure di stabilizzazione provvederà una apposita Commissione di 4 membri nominata dal Rettore e composta dal Direttore Amministrativo o suo delegato, un professore universitario esperto di materie giuridiche, il Dirigente del Dipartimento 2-Affari Generali di Ateneo o suo delegato e un funzionario di cat. D con funzioni di segretario.
2. La Commissione formula le graduatorie distinte per categoria e area sulla base dell'anzianità di servizio. In relazione al personale di cui all'art. 2, punto c, la Commissione predispone una distinta graduatoria.
3. Al fine della stabilizzazione, la Commissione verifica su base documentale le procedure selettive di tipo concorsuale già sostenute dal personale collocato nelle graduatorie.
4. La stessa Commissione dispone la prova selettiva apposita per il personale collocato nelle graduatorie e assunto a t.d. con procedure "previste per legge" non concorsuali.
5. Il personale stabilizzato viene assegnato alle strutture organizzative con provvedimento del Direttore amministrativo.
6. Il personale stabilizzato è soggetto al periodo di prova.

IL RETTORE
IL DIR.AMM.VO

CGIL FLC
CISL UNIV.
UIL PAUR
SNALS
CSA-CISAL-UGL

RSU